



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 21 alle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Valido dal 1° gennaio 2023

318.104.0121 i DR

11.22

Premessa al supplemento 21, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2023. Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/23.

Oltre a procedere ad alcuni chiarimenti sulla base delle esperienze maturate nella prassi, il presente supplemento precisa in particolare le disposizioni concernenti il versamento a terzi. Le aggiunte si basano sulle spiegazioni contenute nel Bulletin AVS/PC n. 383 del 10 ottobre 2016 (disponibile in tedesco e francese). Sono inoltre state rielaborate le spiegazioni, ormai superate, relative al versamento del denaro per le piccole spese all'avente diritto, nel caso in cui la rendita venga versata al curatore o a un organo assistenziale.

In seguito alla sentenza dell'11 ottobre 2022 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), vincolante per la Svizzera, le disposizioni sul diritto alla rendita per vedovi sono state adeguate e il capitolo 3.7.1 è stato ristrutturato. Dall'11 ottobre 2022 i vedovi hanno diritto – come le vedove – a una rendita per vedovi, se alla morte del coniuge hanno uno o più figli (indipendentemente dalla loro età) e il decesso è avvenuto dopo l'11 ottobre 2022. Per il trattamento dei casi chiusi o ancora in sospeso all'11 ottobre 2022 si rinvia all'informativa AVS/PC n. 460 del 21 ottobre 2022.

Infine, negli Allegati I, III e VI sono state adeguate le cifre in seguito all'aumento delle rendite.

3.7.1 Condizioni di diritto

- 3401
1/23 La persona vedova che alla morte del coniuge ha uno o più figli ha diritto a una rendita vedovile ([art. 23 cpv. 1 LAVS](#))¹. I vedovi con figli maggiorenni hanno diritto a una rendita vedovile in virtù della sentenza della Corte EDU dell'11 ottobre 2022 soltanto se il decesso del coniuge è avvenuto dopo l'11 ottobre 2022. Gli affiliati che alla morte del coniuge della vedova o del vedovo vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo in qualità di figli elettivi o che sono da lei o da lui adottati sono equiparati ai figli della vedova ([art. 23 cpv. 2 lett. a e b LAVS](#)).
- 3401.1
1/23 Fatti salvi i N. 3403 e 3403.1, l'esistenza del diritto alla rendita vedovile è subordinata alla condizione che la persona interessata abbia almeno un figlio vivente al momento in cui rimane vedova; la morte successiva dei figli non ha invece nessuna influenza sul diritto alla rendita vedovile. Sono inoltre irrilevanti l'età dei figli e il fatto che questi possano o meno richiedere una rendita per orfani. Infine, non è necessario che vi sia stato un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo [252 CC](#) tra il coniuge deceduto e i figli.

3.7.1.1 Condizioni particolari per le vedove

- 3402
1/23 È considerata vedova con figli anche la moglie della madre ai sensi dell'[articolo 255a capoverso 1 CC](#).

3.7.1.2 Condizioni particolari per i vedovi

- 3407
1/23 soppresso (con effetto dall'11.10.2022)

¹ In seguito alla sentenza della Corte EDU dell'11 ottobre 2022 nella causa B. contro la Svizzera (ricorso n. 78630/12), v. informativa AVS/PC n. 460 del 21 ottobre 2022 (d/f).

- 3407.1
1/23 Dall'11 ottobre 2022 il diritto del vedovo a una rendita vedovile sussiste anche dopo che l'ultimo figlio ha compiuto i 18 anni. Questa disposizione non è applicabile agli uomini divorziati (N. 3421). Al riguardo si rimanda all' [informativa AVS/PC n. 460 del 21 ottobre 2022](#).
- 3422
1/23 soppresso
- 3437
1/23 - l'ultimo figlio che dà diritto alla rendita per vedove (N. 3419) o alla rendita per vedovi (N. 3421) compie i 18 anni ([art. 24a cpv. 2 LAVS](#)).
- 5020
1/23 Per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale descritta ai N. 5005 segg. che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento (in caso di rendita anticipata, dei 62, 63 o 64 anni), la data dell'insorgenza dell'invalidità o del decesso. I periodi di contribuzione compiuti tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e la nascita del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune contributive.
- 6322
1/23 È considerata revoca la richiesta di versamento della rendita rinviata da parte dell'avente diritto. La revoca è necessaria anche quando la rendita è stata rinviata per la durata massima legale di cinque anni.
- 10004
1/23 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati sul conto postale o sul conto bancario dell'avente diritto.
- 10027
1/23 - non sussista alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto alle prestazioni ([art. 22 LPGA](#)).

- 10028.1 Il fatto che l'avente diritto non sia in grado, temporaneamente o per un periodo prolungato, di ricevere personalmente le sue prestazioni (p. es. a causa di un soggiorno in ospedale o all'estero) non è un motivo sufficiente per il versamento a terzi. In tali casi l'avente diritto può per esempio rilasciare una procura bancaria a una terza persona.
- 1/23
- 10028.2 Quali terzi entrano in linea di conto, per esempio, i familiari dell'avente diritto che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti o che gli prestano durevolmente assistenza.
- 1/23
- 10029 La richiesta di versamento a terzi va presentata mediante il [modulo 318.182](#). La necessaria procura conferita alla terza persona è parte integrante del modulo. Firmando il modulo la terza persona designata dall'avente diritto si impegna ad adempiere l'obbligo di notifica ([art. 31 cpv. 1 LPGA](#)) e a restituire le prestazioni indebitamente rimosse ([art. 2 OPGA](#)).
- 1/23
- 10030 Le prestazioni pecuniarie (rendite o assegni per grandi invalidi) possono essere versate a una terza persona o a un'autorità che presta assistenza regolare all'avente diritto o si occupa in permanenza dei suoi affari, se il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non è indicato e se ([art. 20 LPGA](#), [art. 1 OPGA](#)):
- l'avente diritto non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone a suo carico oppure non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e
 - l'avente diritto e le persone a suo carico sono di conseguenza interamente o in parte a carico dell'assistenza pubblica o privata; e
 - non sussiste alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto alle prestazioni ([art. 22 LPGA](#)).

- 10030.1 Parimenti, l'avente diritto che non usa le rendite complete
1/23 dell'AVS e le rendite per figli per il mantenimento della sua famiglia, così che essa si trova nel bisogno, non offre la garanzia di un impiego appropriato. In casi simili la rendita completa dell'AVS o la rendita per figli può essere versata direttamente al coniuge non avente diritto alla rendita o al rappresentante dei figli.
- 10031 L'entrata in istituto o la volontà di semplificare l'amministra-
1/23 zione non sono motivi che giustificano l'autorizzazione del versamento a terzi. Non è ammesso il versamento diretto della rendita o dell'assegno per grandi invalidi alla casa per anziani o di cura in cui soggiorna l'avente diritto. Di regola non è ammesso nemmeno il pagamento diretto all'ospedale dell'assegno per grandi invalidi destinato all'avente diritto che vi è ricoverato (RCC 1973 pag. 173).
- 10032 Il fatto che una persona sia sostenuta da un'autorità assi-
1/23 stenziale non giustifica di per sé il versamento delle prestazioni all'autorità in questione.
- 10034 Il versamento della rendita o dell'assegno per grandi inva-
1/23 lidi a terzi secondo l'[articolo 20 LPGA](#) può essere ordinato solo in casi eccezionali e se sono soddisfatte le condizioni previste. Una richiesta inoltrata dai familiari del beneficiario o dalle autorità va debitamente motivata. La cassa di compensazione deve verificare accuratamente le indicazioni fornite. Il genere e l'esito di questa verifica devono figurare negli atti.
- 10036 La richiesta di versamento a terzi va presentata mediante il
1/23 [modulo 318.182](#). La necessaria procura conferita alla terza persona è parte integrante del modulo. Firmando il modulo la terza persona designata dall'avente diritto si impegna ad adempiere l'obbligo di notifica ([art. 31 cpv. 1 LPGA](#)) e a restituire le prestazioni indebitamente riscosse ([art. 2 OPGA](#)).
- 10037 soppresso
1/23

10038 1/23 L'autorità di protezione degli adulti può emanare ingiunzioni specifiche sul versamento delle prestazioni già prima dell'istituzione di una curatela, nell'ambito di provvedimenti cautelari. Queste ingiunzioni sono vincolanti per le casse di compensazione.

1/23 **10.1.4.1 Versamento a un curatore o a un organo assistenziale**

10040 1/23 Le prestazioni pecuniarie sono versate a un curatore secondo gli [articoli 393–397 CC](#) unicamente se questi è legittimato ad amministrare i redditi e la sostanza dell'avente diritto, vale a dire se il suo diritto di disporre delle prestazioni pecuniarie deriva da un titolo giuridico o se il versamento delle prestazioni pecuniarie al curatore è ordinato dalla competente autorità di protezione degli adulti.

10040.1 1/23 Se la decisione con cui l'APMA istituisce la curatela secondo gli [articoli 393–397 CC](#) non ordina esplicitamente il versamento delle prestazioni pecuniarie al curatore, tale versamento a terzi non è autorizzato.

10042 1/23 L'autorità deve richiedere il versamento a terzi delle prestazioni pecuniarie mediante il [modulo 318.182](#). La necessaria procura conferita alla terza persona è parte integrante del modulo. Firmando il modulo la terza persona designata dall'avente diritto si impegna ad adempiere l'obbligo di notifica ([art. 31 cpv. 1 LPGA](#)) e a restituire le prestazioni indebitamente rimosse ([art. 2 OPGA](#)).

10043 1/23 Se la rendita è versata a un curatore o a un organo assistenziale, l'avente diritto deve ricevere di regola un importo adeguato, prelevato dalla rendita, come denaro per le piccole spese, che sarà a sua completa disposizione ([art. 409 CC](#)).

10044 1/23 La fissazione dell'importo e il versamento del denaro per le piccole spese spettano al terzo destinatario della rendita, che può astenersi dal versarlo o ridurlo se ha buoni motivi di pensare che l'assicurato ne faccia un impiego inappropriato.

10048 1/23 – al competente organo assistenziale comunale o alla competente autorità cantonale di vigilanza da parte dell'avente diritto la cui rendita è versata a un organo assistenziale.

1/23 **10.2.5 Eccezione: pagamento tramite polizza di pagamento con numero di riferimento**

10107 1/23 In casi eccezionali gli aventi diritto possono chiedere il pagamento delle prestazioni tramite polizza di pagamento con numero di riferimento (v. N. 3005 segg. [CTDP](#)).

10108 1/23 soppresso

10109 1/23 soppresso

10110 1/23 soppresso

Allegato I

1/23

1. Adempimento dell'obbligo di contribuzione minima

Per determinare se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era *assicurata e sottoposta all'obbligo contributivo* o per quale periodo si può considerare adempiuto l'obbligo contributivo, si procede nel modo seguente.

2. Periodi negli anni civili per cui sono registrati redditi nel CI

2.1 Salariati

2.1.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	64	129	193	259	322	387	451	516	580	645	709	710
1973–1978	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	916	917
1979–1981	166	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	1834
1982–1985	208	416	625	833	1041	1250	1458	1666	1875	2083	2291	2292
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013–2018	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
2019–2020	392	784	1176	1568	1960	2352	2744	3136	3528	3920	4312	4313
2021–2022	396	792	1188	1584	1980	2376	2772	3168	3564	3960	4356	4357
dal 2023	404	808	1212	1616	2020	2424	2828	3232	3636	4040	4444	4445
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1.2 Contributo minimo doppio

I periodi di contribuzione di un coniuge senza attività lucrativa per i quali i contributi versati durante il matrimonio sono considerati pagati giusta l'[articolo 3 capoverso 3 LAVS](#) sono calcolati nel modo seguente. Tenendo conto dell'iscrizione nel CI del coniuge esercitante un'attività lucrativa, la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa è determinata secondo la tabella seguente.

Esempio

Se nel 1996 il coniuge esercitante un'attività lucrativa registra un'iscrizione di 6000 franchi nel CI, il periodo preso in considerazione nel 1996 per il coniuge senza attività lucrativa è di dieci mesi.

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1969–1972	128	259	386	516	644	774	902	1032	1160	1290	1418	1419
1973–1978	166	332	500	666	832	1000	1166	1332	1500	1666	1832	1833
1979–1981	332	666	1000	1332	1666	2000	2332	2666	3000	3332	3666	3667
1982–1985	416	832	1250	1666	2082	2500	2916	3332	3750	4166	4582	4583
1986–1989	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5501
1990–1991	535	1070	1605	2140	2675	3210	3745	4280	4815	5350	5885	5886
1992–1995	594	1188	1782	2376	2970	3564	4158	4752	5346	5940	6534	6535
1996–2002	644	1288	1932	2576	3220	3864	4508	5152	5796	6440	7084	7085
2003–2006	701	1402	2103	2804	3505	4206	4907	5608	6309	7010	7711	7712
2007–2008	734	1468	2202	2936	3670	4404	5138	5872	6606	7340	8074	8075
2009–2010	759	1518	2277	3036	3795	4554	5313	6072	6831	7590	8349	8350
2011–2012	769	1538	2307	3076	3845	4614	5383	6152	6921	7690	8459	8460
2013–2018	778	1556	2334	3112	3890	4668	5446	6224	7002	7780	8558	8559
2019–2020	784	1568	2352	3136	3920	4704	5488	6272	7056	7840	8624	8625
2021–2022	791	1582	2373	3164	3955	4746	5537	6328	7119	7910	8701	8702
dal 2023	808	1616	2424	3232	4040	4848	5656	6464	7272	8080	8888	8889
Obbligo contributivo adempito per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2 Persone senza attività lucrativa

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	67	134	201	268	335	402	469	536	603	670	737	738
1973–1978	83	166	249	332	415	498	581	664	747	830	913	914
1979–1981	167	334	501	668	835	1002	1169	1336	1503	1670	1837	1838
1982–1985	208	416	624	832	1040	1248	1456	1664	1872	2080	2288	2289
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013–2018	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
2019–2020	392	784	1176	1568	1960	2352	2744	3136	3528	3920	4312	4313
2021–2022	396	792	1188	1584	1980	2376	2772	3168	3564	3960	4356	4357
dal 2023	404	808	1212	1616	2020	2424	2828	3232	3636	4040	4444	4445
Obbligo contribu- tivo adem- piuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3 Indipendenti e salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

A causa della tavola scalare dei contributi è opportuno procedere, se del caso, in due tappe per verificare l'adempimento dell'obbligo di contribuzione minima.

Se i redditi registrati nel CI raggiungono almeno gli importi figuranti nella tabella seguente, l'*obbligo di contribuzione minima annuale* – o mensile, se gli obblighi di assicurazione e di contribuzione sono inferiori a un anno – è adempiuto in ogni caso.

2.3.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr. ...
1948–1968	551
1969–1972	1 412
1973–1975	1 834
1976–1978	1 788
1979–1981	3 631
1982–1985	4 529
1986–1989	5 435
1990–1991	5 809
1992–1995	6 458
1996–2002	6 986
2003–2006	7 613
2007–2008	7 976
2009–2010	8 240
2011–2012	8 339
2013–2018	8 559
2019–2020	8 625
2021–2022	8 702
dal 2023	8 889

Se i redditi registrati nel CI sono inferiori ai limiti sopraccitati, si deve chiedere alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'importo dei contributi effettivamente pagati per ogni anno civile all'AVS (fino al 1959) o all'AVS/AI/IPG (dal 1960). In seguito, sulla base della seguente tabella si deve determinare il numero dei mesi per cui si considera adempiuto l'obbligo di contribuzione minima (è possibile che tale obbligo sia considerato adempiuto per un anno intero, sebbene risultino importi inferiori ai valori limite sopraccitati, in base alla tabella seguente).

Anni	Contributi pagati												
	genere	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1959	AVS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1960–1968	AVS/AI/IPG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
1969–1972	AVS/AI/IPG	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	45
1973–1975	AVS/AI/IPG	7	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	83
1976–1978	AVS/AI/IPG	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	92
1979–1981	AVS/AI/IPG	16	33	50	66	83	100	113	133	150	166	183	184
1982–1985	AVS/AI/IPG	20	41	62	83	104	125	145	166	187	208	229	230
1986–1989	AVS/AI/IPG	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1990–1991	AVS/AI/IPG	27	54	81	108	135	162	189	216	243	270	297	298
1992–1995	AVS/AI/IPG	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	331
1996–2002	AVS/AI/IPG	32	65	97	130	162	195	227	260	292	325	357	358
2003–2006	AVS/AI/IPG	35	70	106	141	178	212	247	283	318	354	389	390
2007–2008	AVS/AI/IPG	37	74	111	148	185	223	259	296	333	370	407	408
2009–2010	AVS/AI/IPG	38	76	115	153	191	230	268	306	345	383	421	422
2011–2012	AVS/AI/IPG	39	79	118	158	197	237	277	316	356	395	435	436
2013–2015	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	441
2016–2018	AVS/AI/IPG	39	79	119	159	199	239	278	318	358	400	438	439
2019	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	241	281	321	361	401	441	442
2020	AVS/AI/IPG	41	82	124	165	206	248	289	330	372	413	454	455
2021-2022	AVS/AI/IPG	41	83	125	167	209	251	293	335	379	419	461	464
dal 2023	AVS/AI/IPG	42	85	128	171	214	257	299	342	385	428	471	472
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3.2 Contributo minimo doppio

Per determinare la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa di un lavoratore indipendente, bisogna applicare per analogia il numero 2.1.2.

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr. ...
1948–1953	1 013
1954–1968	1 101
1969–1972	2 751
1973–1978	3 576
1979–1981	7 239
1982–1983	8 801
1984–1985	8 988
1986–1989	10 638
1990–1991	11 364
1992–1995	12 563
1996–2002	13 663
2003–2006	14 851
2007–2008	15 588
2009–2010	16 138
2011–2012	16 314
2013–2018	16 688
2019–2020	16 864
2021–2022	17 051
dal 2023	17 414

Anni	Contributi pagati												
	genere	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1959	AVS	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23
1960–1968	AVS/AI/IPG	2	4	6	8	12	14	16	18	20	24	26	27
1969–1972	AVS/AI/IPG	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	89
1973–1975	AVS/AI/IPG	14	30	44	60	74	90	104	120	134	150	164	165
1976–1978	AVS/AI/IPG	16	32	50	66	82	100	113	132	150	166	182	183
1979–1981	AVS/AI/IPG	32	66	100	132	166	200	232	266	300	332	367	367
1982–1985	AVS/AI/IPG	40	82	124	166	208	250	290	332	374	416	458	459
1986–1989	AVS/AI/IPG	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1990–1991	AVS/AI/IPG	54	108	162	216	270	324	378	432	486	540	594	595
1992–1995	AVS/AI/IPG	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	661
1996–2002	AVS/AI/IPG	65	130	195	260	325	390	455	520	585	650	715	716
2003–2006	AVS/AI/IPG	70	141	212	283	354	425	495	566	637	708	779	780
2007–2008	AVS/AI/IPG	74	148	223	296	370	445	519	593	667	741	815	816
2009–2010	AVS/AI/IPG	76	153	230	306	383	460	536	613	690	766	843	844
2011–2012	AVS/AI/IPG	79	158	237	316	395	475	554	633	712	791	870	871
2013–2015	AVS/AI/IPG	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	881
2016–2018	AVS/AI/IPG	79	159	239	318	400	478	557	637	717	796	876	877
2019	AVS/AI/IPG	80	160	241	321	401	482	562	642	723	803	883	884
2020	AVS/AI/IPG	82	165	248	330	413	496	578	661	744	826	909	910
2021-2022	AVS/AI/IPG	83	167	251	335	419	503	586	670	754	838	922	923
dal 2023	AVS/AI/IPG	85	171	257	342	428	514	599	685	771	856	942	943
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Allegato III

1/23

Importi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli

Figli	Età	1/2					1/4				
		2013	2015	2019	2021	2023	2013	2015	2019	2021	2023
1 figlio	fino a 6	747	750	757	763	782	373	375	378	382	391
	7–12	795	798	805	812	832	397	399	403	406	416
	13–16	795	798	805	812	832	397	399	403	406	416
	17 e più	911	915	923	931	954	456	459	461	465	477
1 figlio (se ve ne sono 2)	fino a 6	626	628	634	639	655	313	314	317	320	328
	7–12	678	681	687	692	710	339	340	343	346	355
	13–16	687	690	696	702	719	343	345	348	351	360
	17 e più	769	772	779	785	805	384	386	389	393	402
1 figlio (se ve ne sono 3)	fino a 6	566	568	573	578	592	283	284	291	289	296
	7–12	596	598	604	609	624	298	299	302	304	312
	13–16	605	607	613	618	633	302	304	306	309	317
	17 e più	691	694	700	706	723	345	347	350	353	362
1 figlio (se ve ne sono 4 o più)	fino a 6	523	525	530	534	547	261	262	265	267	274
	7–12	562	564	569	574	588	281	282	285	291	294
	13–16	562	564	569	574	588	281	282	285	291	294
	17 e più	635	637	643	648	665	317	319	322	324	332

Allegato VI

1/23

Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite correnti (N. 3104 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10712 segg.)**Importi dal 1° gennaio 2023****Importi in comune**

	Importi annui in franchi
<i>Importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale</i>	
– per persone sole	20 100
– per coppie sposate	30 150
Per figli da 11 anni	
– per il 1° e il 2° figlio, per figlio	10 515
– per il 3° e il 4° figlio, per figlio	7 010
– per ogni altro figlio	3 505
Per figli fino a 11 anni	
– per il 1° figlio	7 380
– per il 2° figlio	6 150
– per il 3° figlio	5 125
– per il 4° figlio	4 270
– per ogni altro figlio	3 560
<i>Premio dell'assicurazione malattie</i>	
– per adulti	7 548
– per giovani adulti	1 824
– per bambini	5 796

Importi da applicare unicamente per il calcolo del caso di rigore

Importi annui
in franchi

Spese per la pigione (pigione lorda)

– per adulti e bambini nella regione per la pigione 1	
– per persone sole	17 580
– per coppie sposate senza figli	20 820
– per coppie sposate con un figlio	23 100
– per coppie sposate con due o più figli	25 200
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ²	10 410
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 2	
– per persone sole	17 040
– per coppie sposate senza figli	20 220
– per coppie sposate con un figlio	22 140
– per coppie sposate con due o più figli	24 120
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ¹	10 110
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 3	
– per persone sole	15 540
– per coppie sposate senza figli	18 780
– per coppie sposate con un figlio	20 700
– per coppie sposate con due o più figli	22 380
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ¹	9 390

² Per le coppie non sposate che vivono in un'economia domestica con più di due persone si applicano importi diversi (v. [art. 10 cpv. 1 lett. b LPC](#)).

Importi da applicare unicamente per il calcolo dell'onere troppo grave

	Importi annui in franchi
<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 1	
– per persone sole	17 580
– per coppie sposate senza figli	20 820
– per coppie sposate con un figlio	23 100
– per coppie sposate con due o più figli	25 200
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ³	10 410
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 2	
– per persone sole	17 040
– per coppie sposate senza figli	20 220
– per coppie sposate con un figlio	22 140
– per coppie sposate con due o più figli	24 120
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ¹	10 110
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 3	
– per persone sole	15 540
– per coppie sposate senza figli	18 780
– per coppie sposate con un figlio	20 700
– per coppie sposate con due o più figli	22 380
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ¹	9 390
Importo per le spese personali (per le persone in istituti e ospedali)	4 800
Consumo della sostanza per le persone in istituti e ospedali che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (rendite d'invalidità, rendite per superstiti, rendite per orfani)	1/15
Consumo della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i beneficiari di rendite per superstiti in istituti e ospedali che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria	1/10
Limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto	nessuna
<i>Spese supplementari</i>	
– per persone sole	8 000
– per coppie sposate	12 000
– per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'Al, per figlio	4 000

³ Per le coppie non sposate che vivono in un'economia domestica con più di due persone si applicano importi diversi (v. [art. 10 cpv. 1 lett. b LPC](#)).

Panoramica delle franchigie per il computo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c e 1^{bis} LPC)

	Importi annui in franchi
Persone sole	30 000
Coppie sposate	50 000
Orfani aventi diritto a una rendita e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	15 000
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (caso normale)	112 500
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (casi particolari):	300 000
a) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale;	
b) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM;	
c) l'immobile è abitato da una persona sola, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM.	